AZIENDA CONSORTILE
PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI
NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE N. A1

REGOLAMENTO
PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI
A PROFESSIONISTI ESTERNI

I N D I C E

ART. 1 Oggetto e ambito di applicazione

ART. 2 Istituzione dell'elenco speciale degli avvocati patrocinatori dell’Azienda Consortile

ART. 3 Requisiti per l'inserimento nell'elenco

ART. 4 Iscrizione nell’elenco degli avvocati

ART. 5 Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco

ART. 6 Condizioni

ART. 7 Corrispettivo. Attività di domiciliazione. Convenzione

ART. 8 Cancellazione dall'elenco

ART. 9 Registro degli incarichi

ART. 10 Pubblicità

ART. 11 Norme di rinvio

ART. 1
Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di economicità, imparzialità, trasparenza, le modalità ed i criteri per il conferimento da parte dell'Azienda Speciale Consortile per la gestione delle politiche sociali dell'Ambito A1, di seguito Azienda Consortile, degli incarichi di patrocinio legale dell'Azienda Consortile a professionisti esterni e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale.
2. Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dall'Azienda Consortile in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.
3. Sono esclusi dalla presente disciplina, gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali e l'affidamento in appalto dei Servizi legali di cui all'allegato II B) al D. Lgs n.163/2006: "Codice dei contratti pubblici" relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004117/CE e 2004118/CE, per il conferimento dei quali dovranno essere applicate le disposizioni di cui all'art.20 del medesimo Codice.

ART. 2
Istituzione dell'elenco speciale degli avvocati patrocinatori dell'Azienda Consortile

1. Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa. La tenuta dell'Albo è demandata al Direttore Generale o a suo delegato, secondo le modalità di seguito descritte.
2. L'iscrizione nell' Elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato .
3. In via di prima attuazione l'iscrizione all'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Direttore Generale, di Avviso pubblico da pubblicare sull'Albo Pretorio *on line* e sul sito istituzionale dell'Azienda Consortile e comunicazione ai Consigli degli Ordini degli Avvocati ricadenti nel distretto della Corte di Appello di Napoli. L'elenco così formato avrà valore per tutto il 2016.
4. Successivamente alla fase istitutiva, Il suddetto elenco sarà soggetto a revisione annuale, mediante aggiornamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, previo esame delle istanze all'uopo pervenute entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
5. I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell' Elenco in ordine strettamente alfabetico. L'iscrizione nell'elenco non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.
6. In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione l'Azienda Consortile ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici.
7. L'Elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Azienda Consortile soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista , tra gli iscritti nell'Elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui all'art. 28 del CCNL del 14/09/2000.

ART. 3
Requisiti per l'inserimento nell'elenco

1. Nell'Elenco possono essere inseriti i professionisti Avvocati, singoli o associati in possesso dei seguenti requisiti :

- Possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- Godimento dei diritti civili e politici;
- Capacità a contrarre con la P.A.

- Assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- Iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 3 (tre) anni ed eventuale iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori.

2. Non possono essere iscritti nell'Elenco coloro che al momento dell'iscrizione, abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro questa Azienda Consortile.
3. I professionisti che in costanza di iscrizione nell'Elenco, promuovano giudizi avverso l' Azienda Consortile o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Azienda Consortile, saranno immediatamente cancellati dal predetto Elenco.

ART. 4
Iscrizione nell'elenco degli avvocati

1. L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato. La domande deve contenere, a pena di inammissibilità e sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000:
- dati anagrafici e professionali;
- l'iscrizione all'Albo Professionale da almeno tre anni,
- l'eventuale iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori,
- l'insussistenza di cause ostative a norma di legge a contrattare con la Pubblica Amministrazione,
- l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con l'Ente, come previste dall'ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense;
- l'insussistenza, al momento della richiesta, di contenzioso o incarico legale in essere contro L'Azienda Consortile sia in proprio, sia in nome e per conto di propri clienti, sia da parte degli avvocati associati in caso di avvocato facente parte del medesimo studio legale;
- il ramo di specializzazione;
- la dichiarazione di disponibilità ad accettare incarichi dall'Ente;
- l'espressa dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente regolamento.
- Codice fiscale e partita IVA

3. Alla domanda deve essere allegato:
a)curriculum formativo-professionale dal quale si evinca con chiarezza il tipo di attività in cui il professionista sia specializzato, con eventuale indicazione sommaria dell'oggetto e numero dei contenziosi ritenuti qualificanti rispetto alla specializzazione dichiarata.
b) Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro questa Azienda Consortile o in conflitto con gli interessi dell' Azienda Consortile per la durata del rapporto instaurato ;
c) dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e delle previsioni del codice integrativo di comportamento approvato con deliberazione del CdA n. 03 del 07.01.2015 e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
d) l'impegno a rendere gratis all' Azienda Consortile, in caso di nomina, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio .
f) copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.
4. I professionisti iscritti potranno presentare in ogni tempo l'aggiornamento dei loro curricula e chiedere la cancellazione dell'iscrizione che avverrà con effetto immediato.
5. L'iscrizione resta subordinata alla verifica delle veridicità di quanto dichiarato. L'Azienda Consortile si riserva inoltre di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione .
6.Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovrà riferirsi a ciascun componente.

ART. 5
Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco

1. La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione sulla relazione del Direttore Generale sottoscritta congiuntamente al Responsabile del procedimento a cui afferisce la controversia, in cui sono evidenziate le ragioni sostanziali dell'Azienda Consortile. Il Consiglio di Amministrazione, individua, il nominativo del professionista a cui affidare l'incarico di patrocinio legale.
2. La scelta è fatta a seconda della tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo dall'elenco disponibile e nel rispetto dei seguenti principi:
- specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
- foro di competenza della causa da affidare;
- casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
- rotazione

3. Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Azienda Consortile, per la durata del rapporto instaurato e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense e dal codice integrativo di comportamento approvato dall'Azienda Consortile con deliberazione del CdA n. 3 del 2015 la cui inosservanza sarà causa di risoluzione ai sensi dell'art. 2 del citato codice.
4. Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro l'Azienda Consortile per terzi, pubblici o privati, o che, senza giustificato motivo, hanno rinunciato ad altro incarico conferito dalla stessa Azienda Consortile.
5. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con l'Azienda Consortile.
6. Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso

ART. 6
Condizioni

L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente contenere il seguente contenuto:
a) l'indicazione del valore della causa;
b) il compenso professionale che viene determinato con riferimento alla tabella di cui al successivo art. 7;
c) obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
d) l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Azienda Consortile sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito.
e) obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato.
f) Obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale
g) Garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare;

ART. 7
Corrispettivo. Attività di domiciliazione. Convenzione

1. Il compenso per l'incarico legale nei giudizi ordinari, amministrativi, tributari e speciali, arbitri, commissioni, collegi con funzioni giurisdizionali viene stabilito entro i limiti massimi degli importi stabiliti nella seguente tabella:

Valore del giudizio		Compenso massimo
Fino a 1.000,00 euro		500,00
Da 1.001,00	A 3.000,00 euro	900,00
Da 3001,00	A 5.200,00 euro	1.500,00
Da 5.201,00	A 13.000,00 euro	2.700,00
Da 13.001,00	A 26.000,00 euro	3.000,00
Da 26.001,00	A 40.000,00 euro	3.900,00
Da 40.001,00	A 52.000,00 euro	5.000,00
Da 52.001,00	A 160.000,00 euro	7.500,00
Da 160.001,00	A 260.000,00 euro	10.000,00
Da 260.001,00	A 390.000,00 euro	12.000,00
Da 390.001,00	A 520.000,00 euro	13.500,00
Da 520.001,00	A 750.000,00 euro	15.000,00
Da 750.001,00	A 1.000.000,00 euro	17.000,00
	Per importi superiori a 1.000.000 di euro	20.000,00

2. Per cause di valore indeterminato davanti al Giudice di Pace: euro 750,00
3. Per cause di valore indeterminato davanti alle magistrature di primo grado: euro 5.000,00
4. Per le cause davanti alle magistrature superiori (Corti di appello, consiglio dui stato, corte di cassazione) gli importi di cui alla tabella precedente sono aumentati del 20%.
5. I Compensi massimi individuati in precedenza sono da intendersi al netto di IVA e del contributo Cassa Nazionale Avvocati, e sono al netto delle spese non imponibili effettivamente sostenute (contributo unificato, diritti di cancelleria, bolli).
6. Qualora la sentenza favorevole all'Azienda Consortile condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso è dovuto nei limiti di quanto giudizialmente liquidato. In questo caso, l'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Azienda Consortile e senza ulteriore compenso, per l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati.
7. Qualora la sentenza favorevole all'Azienda Consortile compensi parzialmente le spese di lite è dovuta per intero la quota del compenso giudizialmente liquidato, **mentre sulla quota sulla quale è caduta la compensazione le competenze nella misura ridotta del 30% di cui sopra.**
8. E' esclusa la possibilità di applicare gli aumenti previsti per le singole fasi di attività.
9. In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.
10. Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenze.
11. Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposita convenzione , **come da schema allegato al presente Regolamento.**
12. Il Direttore Generale provvederà all'impegno della spesa e, a conclusione del giudizio, alla relativa liquidazione.
13. Su richiesta del professionista potrà essere riconosciuto un anticipo **in misura non superiore al 30% del importo indicato in convenzione.**
14. Tale importo, in caso di condanna della controparte all'integrale pagamento delle spese di lite, sarà oggetto di compensazione.
15. Ai fini della presente disciplina, per sentenza favorevole all'Azienda Consortile si intende ogni statuizione emessa da organi giurisdizionali o arbitrali, che, qualunque sia la sua natura e qualificazione formale, decidendo in rito o nel merito, ancorchè in via non definitiva, comporti i seguenti risultati:

A) AZIONI RISPETTO ALLE QUALI L'AZIENDA CORSORTILE È CONVENUTO/RESISTENTE :

a) per le azioni impugnatorie, la statuizione giudiziale lasci intatto il provvedimento amministrativo impugnato;
b) per le azioni volte ad accertare od ottenere ragioni di credito o comunque beni ed utilità suscettibili di valutazione economica, la domanda sia stata accolta in misura non superiore al 30% di quanto richiesto;
c) per tutte le altre azioni, la domanda non sia stata accolta nemmeno in parte;

B) AZIONI PER LE QUALI L'AZIENDA CORSORTILE È ATTORE/RICORRENTE :

a) per le azioni volte ad accertare od ottenere, a qualsiasi titolo, ragioni di credito o comunque beni ed utilità suscettibili di valutazione economica, la domanda sia stata accolta per almeno il 50% di quanto richiesto;
b) per tutte le altre azioni, la domanda sia stata accolta almeno per il 50 %

C) SENTENZA FAVOREVOLE ALL'AZIENDA CORSORTILE A SEGUITO DI TRANSAZIONE DELLA LITE.

Ai fini della presente disciplina, costituisce sentenza favorevole All'Azienda Consortile ogni decisione che dichiari l'estinzione del giudizio a seguito dell'avvenuta transazione della lite in corso di giudizio.
Per le cause volte ad accertare od ottenere, a qualsiasi titolo, ragioni di credito o comunque beni ed utilità suscettibili di valutazione economica, il comma 1 si applica soltanto quando la transazione abbia comportato un risultato utile per l' Azienda Consortile superiore al 50 % dell'oggetto del contendere, in termini di risparmio di spesa per le azioni proposte avverso l'Azienda Consortile ed in termini di maggiore entrata per le azioni proposte dall' Azienda Consortile nei confronti di terzi.

ART. 8
Cancellazione dall'elenco

1. E' disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:
- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico,
- siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze su istanza del richiedente.

2. La cancellazione dall'elenco comporta l'immediata revoca di tutti gli incarichi affidati al professionista.
3. Il professionista che sia stato cancellato dall'elenco può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi almeno tre anni dal provvedimento di cancellazione.

ART. 9
Registro degli incarichi

1. Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza è istituito un" Registro degli incarichi conferiti" e la tenuta dello stesso è affidata al Direttore Generale o a suo delegato .

ART. 10
Pubblicità

1. L'elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori dell'Azienda Consortile ed il registro degli incarichi sono resi pubblici nelle forme previste dai regolamenti interni e da quelle ritenute più idonee a garantirne la maggiore diffusione.
2. Per l'iscrizione nell'elenco, l' Azienda Consortile, al fine di assicurare la massima diffusione, attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un avviso all'albo pretorio e sul portale Web dell' Azienda Consortile.
3. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono pubblicati, a cura del responsabile del settore Affari Generali, sul sito istituzionale – Sez. Amministrazione Trasparente – in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 33/2013 e comunicati alla funzione pubblica a norma dell'art. 53 e ss. del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.
4. L'elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

ART. 11

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense.